

Atto 1/AG/96
Apertura Assemblea

La 34^a assemblea dell'UCEBI ha inizio il giorno 19 giugno 96 alle ore 10,00 con un culto presieduto dal pastore Luca M. Negro e con la predicazione del presidente Renato Maiocchi.

Atto 2/AG/96
Costituzione seggio provvisorio

Il seggio provvisorio, ex art. 97 del regolamento, è composto dal presidente Renato Maiocchi, dal vicepresidente, Domenico Tomasetto, e dalla segretaria agli atti Erica Naselli.

Atto 3/AG/96
Costituzione dell'Assemblea

Il Presidente, effettuato l'appello, dichiara regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 97 del regolamento, la 34^a Assemblea con 96 presenti aventi diritto.

Atto 4/AG/96
Elezione del presidente dell'Assemblea

L'Assemblea elegge presidente dell'Assemblea il pastore Franco Scaramuccia.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: Franco Scaramuccia 57 voti, Doriana Giudici 30 voti, schede bianche 5, nulla 1.

Atto 5/AG/96
Eleggibilità degli osservatori al seggio

L'Assemblea approva a maggioranza per alzata di mano la seguente mozione:
Gli osservatori non possono essere chiamati a far parte del seggio.

Atto 6/AG/96
Elezione del vicepresidente dell'Assemblea

L'Assemblea elegge vicepresidente dell'assemblea Dario Saccomani.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: Dario Saccomani 68 voti, Michele Foligno 2 voti, bianche 17, nulle 3.

Atto 7/AG/96
Elezione della segretaria agli atti

L'Assemblea elegge segretaria agli atti Susanna Chiarenzi.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: Susanna Chiarenzi 62 voti, Silvestro Consoli 24 voti, schede bianche 3.

Atto 8/AG/96
Interpretazione della nozione "ministri", di cui all'art. 7 del Patto Costitutivo

L'Assemblea interpreta la nozione "ministri con cura di chiese" dell'art. 7 lettera b) del Patto Costitutivo, nel senso di intenderla come categoria comprensiva di tutti coloro che effettivamente hanno cura pastorale delle chiese, secondo i regolamenti locali.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 51 contrari 25 astenuti 8.

Atto 9/AG/96
Modifiche all'ordine dei lavori
Proposta di discussione sull'otto per mille

L'Assemblea decide di non discutere in questa Assemblea dell'opportunità di usufruire dell'otto per mille dell'IRPEF.
Approvato a maggioranza per alzata di mano.

Atto 10/AG/96
Nomina scrutatori

Il seggio designa quali scrutatori Edoardo Arcidiacono, Franco Clemente, Aldo Casonato.

Atto 11/AG/96
Convegno sull'otto per mille

L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di convocare un apposito convegno sulla questione dell'otto per mille nel prossimo biennio.
La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 54, contrari 30, astenuti 4.

Atto 12/AG/96
Approvazione dell'ordine dei lavori

L'Assemblea adotta il seguente ordine dei lavori:

MERCOLEDI' 19 GIUGNO 1996

ore 10,00	Culto
ore 11,30	Inizio Assemblea: appello, nomina del seggio
ore 13,00	Pranzo
ore 15,00	Adozione ordine dei lavori Presentazione nuovi pastori Ricordo dei pastori deceduti Presentazione nuove Chiese
Ore 15,40	Aggiornamento da parte del Presidente della relazione del Comitato Esecutivo
ore 16,00	Relazione del Collegio dei Revisori
ore 16,30-16,45	Discussione della relazione del CE
ore 20,30	Cena Serata a disposizione

GIOVEDI' 20 GIUGNO 1996

ore 08,30	Culto
ore 09,00	Discussione sulla relazione e replica del Comitato Esecutivo
ore 10,30-10,45	Break
ore 10,45-13,00	Votazioni sull'operato del CE e su mozioni e relative elezioni: Presidente, Vicepresidente, Comitato Esecutivo Durante lo spoglio delle schede: inizio Relazioni organismi autonomi e interdenominazionali (FGEI – FDEI – SIE) Saluto mons. Abbondi
ore 13,00	Pranzo
ore 15,00	Conclusioni relazioni organismi autonomi
ore 16,00	Mozione programmatica
ore 16- 18,00	Relazione Organismi operativi

(Dipartimento di Teologia e Dipartimento di Evangelizzazione)
Cena
ore 19,30
ore 21,00-22,30
Discussione proposte di riassetto organizzativo e funzionale Dipartimento di Teologia e Dipartimento di Evangelizzazione

VENERDI' 21 GIUGNO 1996

ore 08,30 Culto
ore 09,00 Plenaria: modifiche all'Ordinamento
- segretario generale
- associazioni regionali e chiese
- cura chiese e sedi pastorali
ore 13,00 Pranzo
ore 15,00 – 18,00 Modifiche all'Ordinamento
rapporti fra Ente Patrimoniale e istituzioni
ore 18,30 – 19,30 Saluto degli ospiti e delegati chiese sorelle
ore 19,30 Cena
ore 21,00-22,30 Ordinamento: mozioni e votazioni

SABATO 22 GIUGNO 1996

ore 08,15 Culto
ore 09,00 – 10,30 Costituzione in Ente Ecclesiastico
ore 10,30-10,45 Break
ore 10,45 – 13,00 Relazione delle Istituzioni
Relazioni Collegio dei Revisori
Statuto Rocca di Papa
Statuto Centro di Formazione Diaconale
Discussione (eventuale votazione e Elezione direttori)
ore 13,00 Pranzo
ore 15,00 – 19,30 Relazioni Istituzioni
Relazioni Collegio dei Revisori
Statuto Rocca di Papa
Statuto Centro di Formazione Diaconale
Discussione (eventuale votazione e elezione dei direttori)
ore 19,30 Cena
Fellowship evening

DOMENICA 23 GIUGNO 1996

ore 08,30 Elezione del Collegio degli Anziani,
del Collegio dei Revisori e della
Commissione per le nomine
ore 10,00 Mozioni finali
ore 12,00 Culto di chiusura
ore 13,00 Pranzo e partenze

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 78, contrari 1, astenuti 6.

L'Assemblea accoglie con gioia la Chiesa Cristiana Cinese di Roma quale chiesa membro dell'UCEBI.

Quorum 65 voti. Approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 14/AG/96

Ammissione Chiesa Filippina di Reggio Calabria

L'Assemblea accoglie con gioia la Chiesa Filippina di Reggio Calabria quale chiesa membro dell'UCEBI.

Quorum 67 voti. Approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 astenuto

Atto 15/AG/96

Ammissione Chiesa "All Christian Fellowship di Padova

L'Assemblea accoglie con gioia la Chiesa nigeriana "All Christian Fellowship" (Comunanza di tutti i cristiani) di Padova quale chiesa membro dell'UCEBI.

Quorum 68 voti. Approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 16/AG/96

Ammissione della Chiesa di Fontana di Papa

L'Assemblea accoglie con gioia la Chiesa Evangelica Battista di Fontana di Papa quale chiesa membro dell'UCEBI.

Quorum 69 voti. Favorevoli 69, contrari 1, astenuti 18.

Atto 17/AG/96

Approvazione degli atti del 19 giugno 1996

L'Assemblea approva gli atti dal n. 1 al n. 16 relativi al giorno 19.06.96

L'atto è approvato per alzata di mano all'unanimità.

Atto 18/AG/96

Convegno sul ministero pastorale

L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di indire un convegno nazionale sul ministero pastorale che coinvolga tutte le istanze dell'Unione. Il convegno dovrà essere preceduto da una serie di studi preparatori seguiti da un congruo tempo di riflessione nelle chiese.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 76, contrari 1, astenuti 7.

Atto 19/AG/96

Appello al versamento della defiscalizzazione

L'Assemblea raccomanda ai pastori ed ai delegati presenti in Assemblea di fare un appello ai membri di Chiesa, che hanno usufruito della "defiscalizzazione" perché versino all'Unione, o direttamente o tramite i cassieri, l'economia realizzata.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con un contrario ed un astenuto.

Atto 20/AG/96

Approvazione dell'operato del Comitato Esecutivo

L'Assemblea, esaminata la relazione del Comitato Esecutivo, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, approva l'operato del Comitato Esecutivo.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: votanti 82, favorevoli 76, astenuti 6.

I membri del Comitato Esecutivo non hanno partecipato alla votazione.

Atto 21/AG/96

Chiese etniche

L'Assemblea Generale, prendendo atto del cammino già intrapreso dall'UCEBI e da singole chiese, volto a favorire l'inserimento e il pieno accoglimento nell'UCEBI stessa di chiese etniche e di singoli gruppi di migranti, e considerando questa presenza come un arricchimento alla vita e alla realtà del battesimo in Italia,

dà mandato al Comitato esecutivo

- di predisporre tutti gli strumenti atti alla loro piena partecipazione all'insieme della vita dell'UCEBI;
- di provvedere, in particolare, alla traduzione in lingua inglese della confessione di fede, del Patto Costitutivo e di tutti gli ordinamenti;
- di organizzare le assemblee e i convegni nazionali in modo da favorire la partecipazione dei delegati e rappresentanti stranieri.

Approvato a maggioranza per alzata di mano con un contrario e 3 astenuti.

Atto 22/AG/96

Elezione del Presidente dell'UCEBI

L'Assemblea elegge Presidente dell'UCEBI Renato Maiocchi.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno dato il seguente risultato: aventi diritto 114, quorum 58, votanti 106, schede bianche 10, nulle 1, Renato Maiocchi 94, Raffaele Volpe 1.

Atto 23/AG/96

Elezione del Vicepresidente

L'Assemblea elegge Vicepresidente dell'UCEBI il fratello Domenico Tomasetto.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno dato il seguente risultato: aventi diritto 114, quorum 58, votanti 106, schede bianche 20, nulle 4. Hanno ricevuto voti: Domenico Tomasetto 72, Raffaele Volpe 2, Franco Scaramuccia 1, Giuseppe Tuccitto 1, Lina Rapisarda 1.

Atto 24/AG/96

Approvazione operato Dipartimento di Teologia

L'Assemblea, esaminata la relazione del Dipartimento di Teologia, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 83, astenuti 3.

Atto 25/AG/96

Elezione dei membri del Comitato Esecutivo

L'Assemblea elegge membri del Comitato Esecutivo: M. Ibarra, E. Chiarenzi, E. Naselli, C. Bianchi, A. Di Croce, R. Di Passa, P. Castelluccio. Primi dei non eletti (nell'ordine): D. Miraglia, D. Saccomani.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno dato il seguente risultato:

prima votazione: aventi diritto 114, quorum 46, votanti 110, schede bianche 2, nulle 4. Hanno ricevuto voti: M. Ibarra 81, E. Chiarenzi 71, E. Naselli 66, C. Bianchi 60, A. Di Croce 51, R. Di Passa 49, D. Miraglia 42, P. Castelluccio 39, D. Saccomani 32, N. Nuzzolese 28, G. Miglio 14, P. Marziale 3, E. Paschetto 2, S. Chiarenzi 1, I. Di Passa 1, F. Scaramuccia 1.

seconda votazione: aventi diritto 115, votanti 110, quorum 46, schede bianche 3, nulle 5. Hanno ricevuto voti: P. Castelluccio 31, D. Miraglia 30, D. Saccomani 18, N. Nuzzolese 9, P. Marziale 8, G. Miglio 3, M. D'Auria 2, E. Paschetto 1.

terza votazione: aventi diritto 115, quorum 46, votanti 110, schede nulle 2. Hanno ricevuto voti: P. Castelluccio 46, D. Miraglia 34, D. Saccomani 22, P. Marziale 2, G. Miglio 2, N. Nuzzolese 1, M. D'Auria 1.

Atto 26/AG/96

Approvazione operato Dipartimento di Evangelizzazione

L'Assemblea, esaminata la relazione del Dipartimento di Evangelizzazione, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

Approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 4 astenuti.

Atto 27/AG/96

Approvazione degli atti del 20 giugno 1996

L'Assemblea approva gli atti dal n. 17 al n. 26 relativi al giorno 20 Giugno 1996.

L'atto è approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 28/AG/96

Solidarietà con gli sradicati

“In ogni continente ci sono persone che vengono strappate alle loro case con violenza e disperazione. Milioni di persone sono state dislocate e aspettano l'occasione per tornare a casa. Mentre le guerre continuano, le economie si deteriorano e l'ambiente diviene più fragile, le soluzioni per le persone sradicate divengono più elusive. I governi in ogni regione chiudono le proprie frontiere. Troppe chiese si rifiutano di accogliere gli stranieri che bussano alle loro porte.”

Così esordisce il documento denominato “Un tempo per scegliere: correre il rischio di stare dalla parte degli sradicati” con cui il Consiglio Ecumenico delle Chiese lancia alle Chiese membro la sfida a considerare e ad affondare quella degli sradicati come la più grande crisi del nostro tempo e a prendere iniziative ed azioni concrete in favore e con i rifugiati, richiedenti asilo e migranti in genere.

L'Assemblea pertanto, accogliendo l'appello del Consiglio ecumenico delle chiese e l'invito a considerare l'anno 1997 come l'anno ecumenico per le chiese in solidarietà con gli sradicati, vi aderisce.

Dà mandato al Comitato Esecutivo

- di inviare alle chiese il documento del CEC invitandole a prendere coscienza e a diffondere la consapevolezza delle cause epocali che provocano lo sradicamento;
- di appoggiare, con la collaborazione dei dipartimenti, ogni iniziativa delle chiese locali atta a combattere qualsiasi forma di razzismo e a testimoniare, particolarmente nel 1997, la solidarietà dei battisti italiani con gli sradicati;
- di continuare a coltivare il vincolo di unità e comunione di fede con le chiese etniche;
- di continuare ad appoggiare tutte quelle iniziative locali e nazionali ispirate al progetto “Essere chiesa insieme”;
- di studiare, di concerto con la Federazione delle chiese evangeliche in Italia, la possibilità di un'iniziativa pubblica a carattere nazionale che dia visibilità alle nostre posizioni in solidarietà con i migranti.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con un astenuto.

Atto 29/AG/96

Linee programmatiche

L'Assemblea

- preso atto con preoccupazione del deficit di bilancio dell'Unione;
- considerato che le chiese, in larga maggioranza, hanno risposto in modo inadeguato agli appelli lanciati dal Comitato esecutivo per il risanamento finanziario;

- ritenuto indispensabile rilanciare nelle nostre chiese una riflessione sulla consacrazione al Signore della propria vita, del proprio tempo, delle proprie risorse;

dà mandato al Comitato Esecutivo:

- 1) di attuare tutte le iniziative atte a promuovere nelle chiese e tra le pastore ed i pastori un'attenta riflessione sul senso della consacrazione cristiana intesa come risposta grata al dono di grazia del Signore;
- 2) di compilare un "catasto immobiliare" che consenta la redazione di bilanci rispondenti alla reale consistenza patrimoniale dell'Unione e tali da dare alle chiese una visione globale e una puntuale informazione;
- 3) di intervenire sul patrimonio immobiliare attuando il piano edilizio finanziario rispettando le scadenze prefissate;
- 4) di razionalizzare e valorizzare il patrimonio stesso nello spirito di una equa distribuzione delle risorse;
- 5) di utilizzare il personale degli uffici valorizzando le competenze di ciascuno;
- 6) di formulare un bilancio di previsione che miri decisamente alla riduzione del deficit.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 57, contrari 12, astenuti 25.

Atto 30/AG/96

Ristrutturazione dei Dipartimenti

L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di formulare e proporre alla prossima Assemblea Generale una ristrutturazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti di Evangelizzazione e di Teologia, che:

- garantendo il normale svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- tenga conto delle mutate e mutevoli condizioni sociali e ambientali entro cui operano e vivono le nostre chiese;
- miri alla maggior razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, in una sostanziale ottica di decentramento, e all'utilizzo di risorse locali anche attraverso la formazione di ministeri specifici;
- potenzi il lavoro BMV nel campo dell'evangelizzazione e della formazione dei ministri;
- curi, in particolare, la formazione, il sostegno e lo sviluppo delle chiese etniche.

Delibera di non eleggere, per il biennio 96-98, i segretari degli organismi operativi ai sensi dell'art. 8 lett. m) del Patto Costitutivo, e conseguentemente, di non attivare le procedure di cui all'art. 218 del regolamento.

Dà mandato al Comitato Esecutivo di nominare, nel frattempo, un coordinatore per ciascun Dipartimento, al fine di garantire, nella fase transitoria, il funzionamento dei Dipartimenti stessi, senza perdere di vista la ristrutturazione che dovrà essere proposta e sopra delineata.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 52, contrari 30, astenuti 12.

Atto 31/AG/96

Rapporto Unione-studenti

L'Assemblea, in vista del riassetto del Dipartimento di Teologia, raccomanda al Comitato Esecutivo di adoperarsi affinché il Dipartimento stesso possa divenire sempre più uno strumento che risponda efficacemente alla varietà di vocazioni (diaconali e pastorali) e investa le risorse disponibili in modo più equo possibile tra gli studenti delle facoltà teologiche e del Centro di formazione diaconale (CDF). Raccomanda inoltre al Comitato Esecutivo di garantire un servizio regolare di cura pastorale per gli studenti delle facoltà teologiche e del CDF. Raccomanda infine al

Comitato Esecutivo di adoperarsi affinché il Dipartimento di Teologia crei occasione di incontro e di confronto tra gli studenti che seguono i diversi corsi di formazione. L'Atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con un contrario e quattro astenuti.

Atto 32/AG/96

Celebrazione dell'anno duemila e giubileo cattolico

L'Assemblea esprime la propria riconoscenza al Signore per tutti i passi intrapresi come singoli e come chiese nel cammino e nello spirito dell'unità visibile della chiesa, ritiene necessario perseverare nella ricerca di tale comunione in Cristo purché nella chiarezza delle posizioni, nel riconoscimento e nel rispetto delle diverse identità confessionali.

L'Assemblea, in particolare, in vista dell'inizio del terzo millennio dell'era cristiana dà mandato al Comitato Esecutivo di esplorare vie e modi significativi per una celebrazione a livello nazionale ed internazionale di tale evento in coordinamento con organismi ecumenici europei e mondiali.

Auspica infatti che la ricorrenza dei duemila anni dalla incarnazione possa:

- divenire un'occasione per una seria rivisitazione critica della storia delle chiese cristiane;
- divenire un'opportunità di riconsacrazione del popolo dei credenti a Dio nel senso della riconciliazione, della solidarietà, della giustizia e della pace;
- concretizzarsi in un appello comune delle chiese cristiane ai governi per un'equa redistribuzione delle ricchezze e per la cancellazione del debito dei paesi poveri.
- L'Assemblea raccomanda al Comitato Esecutivo di ricercare insieme alle chiese valdesi e metodiste e alle altre chiese della FCEI una linea comune rispetto all'invito a partecipare al giubileo indetto dalla chiesa cattolica e di questa informare il CEC e la KEK. Fino ad oggi infatti il giubileo cattolico si è basato su dottrine e prassi, come quelle delle indulgenze, chiaramente in contrasto con il significato del giubileo biblico e con i principi della Riforma del sola gratia, solus Christus e sola fide.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: votanti 81, favorevoli 67, contrari 7, astenuti 7.

Atto 33/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva il seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Titolo 1° bis – CHIESE ADERENTI

Art. 22 bis - Chiese aderenti

L'Unione può accogliere, a loro domanda, come aderenti, le Chiese evangeliche che, mentre accettano le dottrine fondamentali richiamate nella Confessione di fede e ricercano la comunione con le Chiese membro dell'Unione, non ritengono per il momento di poter aderire a pieno titolo all'Unione.

L'ammissione è temporanea e cessa allo scadere del termine stabilito dall'Assemblea, se nel frattempo non siano maturate le condizioni per la definitiva ammissione della chiesa a membro dell'Unione.

Le disposizioni dell'ordinamento che si riferiscono alle Chiese membro dell'Unione, senza altra specificazione, si applicano anche alle Chiese aderenti, salvo i casi in cui per queste ultime sia prevista una specifica regolamentazione.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 3 astenuti.

Atto 34/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 ter - Ammissione di chiesa aderente

Per essere ammessa come aderente, la Chiesa, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo precedente, deve farne domanda al Comitato Esecutivo, fornendo i dati relativi alla sua costituzione, alla sua denominazione, alle dottrine fondamentali predicate, alla sua organizzazione, alla sua consistenza, alla sua condizione finanziaria e a quant'altro possa avere rilevanza ai fini dell'ammissione.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea Generale, sentito il parere del Comitato Esecutivo e un rappresentante della Chiesa, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 3 astenuti.

Atto 35/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 quater - Temporaneità dell'ammissione

La Chiesa aderente deve tendere a divenire membro dell'Unione.

Con la deliberazione, che ammette la Chiesa come aderente, l'Assemblea fissa un termine, decorso il quale riesamina la posizione della Chiesa e, se riscontra che sono maturate le condizioni perché questa possa essere accolta come membro, la ammette a sua domanda, definitivamente come tale.

La deliberazione di cui al comma precedente è adottata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sentiti i pareri del Comitato Esecutivo e di un rappresentante della Chiesa.

In caso contrario, è in facoltà dell'Assemblea lasciare decadere l'ammissione ovvero prorogare il termine stabilito, a maggioranza dei votanti.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 2 astenuti.

Atto 36/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 quinquies - Facoltà della Chiesa aderente

La Chiesa aderente ha facoltà di:

- a) inviare a proprie spese all'Assemblea Generale con voce consuntiva un proprio delegato, oltre al ministro che l'ha in cura;
- b) partecipare a coordinamenti e associazioni di zona, di cui all'art. 12 del Regolamento;

c) usufruire dei servizi, che gli uffici amministrativi e tecnici dell'Unione offrono alle Chiese membro;

d) scegliere un pastore tra i ministri dell'Unione, secondo la procedura prevista dal Regolamento per le Chiese membro.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 2 astenuti.

Atto 37/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 sexties - Doveri della Chiesa aderente

La Chiesa aderente è tenuta a:

a) ricercare la comunione con le Chiese membro dell'Unione e cooperare con queste al raggiungimento dei fini dell'Unione;

b) accettare l'ordinamento dell'Unione e osservare, per la parte che la riguarda, le deliberazioni dell'Assemblea e le decisioni prese dagli altri organi dell'Unione nell'ambito delle loro competenze;

c) partecipare allo sforzo finanziario dell'Unione, secondo le decisioni dell'Assemblea Generale;

d) apportare al proprio ordinamento interno le modificazioni necessarie ad armonizzarlo con la posizione di Chiesa aderente all'Unione;

e) fornire all'Unione i dati statistici e le notizie utili al coordinamento dell'attività comune.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 3 astenuti.

Atto 38/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 septies - Rapporti con lo Stato

La Chiesa aderente è rappresentata e assistita dall'Unione nei rapporti con lo Stato e con gli Enti pubblici.

Essa pertanto è anche destinataria delle disposizioni dell'Intesa fra la Repubblica Italiana e l'UCEBI, approvata con legge n. 116 del 12/4/1995.

E' in facoltà del Comitato Esecutivo stabilire:

a) se e quali ministri della Chiesa aderente possano essere ricompresi tra quelli designati, a norma dell'art. 3 dell'Intesa, per i compiti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 10 dell'Intesa medesima;

b) con quali garanzie possano essere certificate le erogazioni liberali in denaro deducibili dal reddito agli effetti IRPEF, a norma dell'art. 16 secondo comma dell'Intesa.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 3 contrari e 2 astenuti.

Atto 39/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese convenzionate

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 opties - Convenzioni

L'Unione può stipulare particolari convenzioni con Chiese evangeliche che, pur predicando dottrine non difformi da quelle richiamate nella Confessione di fede, non intendono rientrare nell'Ordinamento dell'Unione.

La convenzione è conclusa, in nome e per conto dell'Unione, dal Comitato Esecutivo e deve essere ratificata dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Dalla convenzione non derivano, a favore o a carico delle parti contraenti, diritti e doveri diversi e più ampi di quelli in essa espressamente previsti.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 3 astenuti.

Atto 40/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 nonies - Temporaneità della Convenzione

La convenzione è temporanea e, salvo diversa pattuizione, dura dieci anni, decorrenti dalla ratifica da parte dell'Assemblea.

Il termine di durata, a domanda della Chiesa, può essere prorogato dall'Assemblea con la maggioranza dei votanti, sentito il Comitato Esecutivo.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 2 astenuti.

Atto 41/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel regolamento al Titolo 1° bis – Chiese aderenti

Art. 22 decies - Recesso

E' in facoltà sia dell'Unione che della Chiesa di recedere dalla convenzione per giusta causa.

E' giusta causa di recesso la violazione, in cui l'altra parte sia incorsa, ai doveri derivanti dalla convenzione; l'Unione può recedere anche nel caso in cui la Chiesa predichi dottrine incompatibili con quelle richiamate nella confessione di fede.

La giusta causa di recesso deve essere accertata, ad istanza della parte recedente, dal Collegio degli Anziani.

Il recesso ha effetto dal giorno che il Collegio degli Anziani stabilisce o, in mancanza, dal giorno in cui entrambe le parti abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento del Collegio che accerta la giusta causa.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 3 contrari e 3 astenuti.

Atto 42/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: introduzione della categoria delle Chiese aderenti

L'Assemblea approva l'introduzione del seguente articolo che sarà inserito nel Titolo 4° - Degli Enti Ecclesiastici, Capo 2° - L'Ente Patrimoniale, Sez. 1 Funzioni dell'Ente:

Art. 193 bis - Rapporti fra l'Ente Patrimoniale e la Chiesa aderente

Non si applicano alla Chiesa aderente le norme degli artt.187 e segg., relative all'assegnazione di beni immobili da parte dell'Ente Patrimoniale.

La Chiesa aderente può usufruire, a sua richiesta, della consulenza e dell'assistenza dell'Ente Patrimoniale nella ricerca, nell'acquisizione e nella manutenzione del locale di culto e dei beni sussidiari, concordando i rimborsi.

L'Ente Patrimoniale, nei limiti delle sue disponibilità patrimoniali, è autorizzato a concedere alla Chiesa aderente l'uso di propri immobili.

E' anche in facoltà dell'Ente Patrimoniale di concedere alla Chiesa aderente il couso di locali assegnati ad una Chiesa membro dell'Unione, compatibilmente con le esigenze della Chiesa assegnataria e previo parere favorevole di questa.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 contrario e 2 astenuti.

Atto 43/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: Computo del periodo di prova dei pastori

L'Assemblea delibera di aggiungere all'art. 27, di cui al Titolo 2° Capo 1° del regolamento, la frase "a norma dell'art. 33".

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 6 astenuti.

Atto 44/AG/96

Modifiche al regolamento UCEBI: Computo del periodo di prova dei pastori

L'Assemblea delibera di aggiungere all'art. 35, di cui al Titolo 2° Capo 1° del regolamento, un quarto comma così formulato:

"Ai fini del computo della durata minima e massima della destinazione in una medesima Chiesa non si tiene conto del periodo di prova".

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 6 astenuti.

Atto 45/AG/96

Segretario Generale

L'Assemblea Generale

Visto l'articolato predisposto dal Comitato Esecutivo sulla figura del Segretario Generale,

dichiara di dividerne e approvarne l'ispirazione e le linee fondamentali;

delibera di istituire la figura del Segretario Generale nell'Ordinamento dell'UCEBI secondo i dettati fondamentali del suddetto articolato, richiamando in particolare i seguenti criteri:

- il Segretario Generale è dirigente degli Uffici dell'Unione: in tale veste promuove e cura l'esecuzione dei provvedimenti del Comitato Esecutivo e ne attua le direttive;
- è eletto dall'Assemblea Generale su designazione del Comitato Esecutivo;
- risponde del suo operato al Comitato Esecutivo da cui riceve i mandati;
- è confermato ogni quattro anni dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo;
- può essere sospeso dal Comitato Esecutivo di predisporre, nelle linee di indirizzo sopra indicate, tutte le necessarie modifiche al Patto Costitutivo e al regolamento per l'inserimento della figura del Segretario Generale nell'Ordinamento dell'UCEBI e di presentarle alla prossima Assemblea Generale unitamente alla designazione del candidato.

L'Atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 11 contrari e 5 astenuti.

Atto 46/AG/96

Statuto del Campo Sardegna

L'Assemblea Generale approva lo Statuto del Campo Sardegna:

Preambolo

Il Campo Sardegna è nato per iniziativa della Chiesa Battista di Cagliari per essere luogo d'incontro per tutti gli evangelici della Sardegna,

Art. 1. - Configurazione e sede

Il Campo Sardegna si configura nell'ordinamento battista come una istituzione dell'UCEBI, ai sensi dell'art. 2, lett. d) e 24 del Patto Costitutivo dell'UCEBI, 3 n. 2 e Allegato A dello Statuto dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Il Campo ha sede in località S. Basilio, Ninnai (CA) con accesso dalla S. S. 125 Cagliari - Olbia al km. 24,200.

Art. 2. - Fini

Il Campo si propone di favorire attività di formazione e testimonianza cristiana, di confronto fra la realtà evangelica e quella socioculturale del nostro paese tramite l'organizzazione di soggiorni, incontri e convegni.

Art. 3. - Organi

Come Istituzione dell'UCEBI, il Centro opera in armonia con le linee programmatiche fissate dall'Assemblea Generale dell'UCEBI sotto la responsabilità e il controllo finanziario dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Suoi organi sono:

- 1) il Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista;
- 2) Il Responsabile della gestione.

Art. 4. - Comitato del Campo

Il Comitato è formato dal direttore, da cinque membri nominati dal Comitato dell'Ente Patrimoniale, su designazione dell'Associazione delle Chiese Battiste della Sardegna, e dal presidente dell'UCEBI o da un suo delegato.

Art. 5. - Compiti del Comitato

Il Comitato attende ai seguenti compiti:

- a) definisce le linee operative del Campo, in armonia con le linee programmatiche di massima dell'Assemblea Generale dell'UCEBI e tiene conto delle indicazioni dell'Associazione delle Chiese Battiste della Sardegna;
- b) esercita l'amministrazione ordinaria, nei limiti della delega rilasciata dall'Ente Patrimoniale, e propone allo stesso gli interventi di amministrazione straordinaria che si rendessero necessari e opportuni;
- c) trasmette, con propria relazione, all'Ente e ai Revisori dell'UCEBI i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal direttore;
- d) approva la scelta dei programmi, dei temi, dei relatori e dei responsabili di incontri, soggiorni, convegni.

Art. 6 - Direttore

Il direttore è eletto dall'Assemblea Generale dell'UCEBI, su designazione dell'Associazione delle Chiese Battiste della Sardegna, per un biennio ed è rieleggibile.

Il direttore:

- a) cura l'immagine del campo e ne promuove l'attività;
- b) rende operativi i programmi approvati dal comitato del Campo;
- c) esegue le scritture contabili e la prima nota;

d) prepara le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da presentare al comitato del Campo.

Art. 7 – Mezzi finanziari

Il Campo usufruisce, per l'espletamento della sua attività, dell'immobile in località San Basilio in Ninnai (Cagliari) assegnatogli dall'Ente Patrimoniale, in attuazione ai propri dini istituzionali, a titolo gratuito e tempo indeterminato.

Il Campo ricava i mezzi finanziari necessari all'aspliazione della sua attività – esercitata peraltro senza fini di lucro – dalle rette giornaliere versate dagli ospiti, da elargizioni di Chiese, Enti e privati, nonché da sovvenzioni dell'Ente Patrimoniale.

Art. 8 - Controllo

L'attività e la contabilità del Campo sono controllati dal Collegio dei revisori dell'UCEBI.

Art. 9 - Bilanci

Il bilancio consuntivo e quello preventivo redatto a norma degli artt. 225 e 226 del regolamento dell'UCEBI sono trasmessi dal Comitato del Centro al Comitato dell'Ente Patrimoniale e al Collegio dei revisori nel termine fissato dall'art. 209 del citato regolamento.

Art. 10 - Rappresentanza

Nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati, il Campo Sardegna è rappresentato dal Presidente del Comitato dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Nell'attività di ordinaria amministrazione e nei limiti della delega rilasciatagli dall'Ente Patrimoniale, il Campo è rappresentato dal Direttore.

Art. 11 - Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'UCEBI.

Sulle proposta di modifica è obbligatorio sentire il parere del Comitato dell'Ente Patrimoniale.

Approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 47/AG/96 Segretario Generale

L'Assemblea Generale delibera che il Segretario Generale, di cui all'atto 45/AG/96, sia preferibilmente membro effettivo di una chiesa evangelica.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 38, contrari 32, astenuti 3.

Atto 48/AG/96 Approvazione degli atti del 21 Giugno 1996

L'Assemblea approva gli atti dal n. 27 al n. 47 relativi al giorno 21 Giugno 1996.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con un contrario.

Atto 49/AG/96 Approvazione dello Statuto del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa

L'Assemblea approva lo Statuto del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa:

Art. 1. - Configurazione e sede

Il Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa, nato e sviluppatosi grazie all'iniziativa, all'impegno e agli sforzi finanziari del Movimento Femminile Evangelico Battista, si configura nell'ordinamento battista come una Istituzione dell'UCEBI, ai sensi degli artt. 2 lettera 2 e 24 del Patto Costitutivo, 3 n. 2 e Allegato A dello Statuto dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

La sua sede è in Rocca di Papa (Roma), via Vecchia di Velletri n. 26.

Art. 2. - Fini

Il Centro si propone:

- di favorire incontri di formazione biblica, di sensibilizzazione all'impegno missionario e di testimonianza evangelica nonché il collegamento fra le realtà evangeliche italiane nel contesto culturale e umano del nostro paese e all'uopo si rivolge, in particolare, ai ragazzi e ai giovani;
- di organizzare campeggi, incontri, assemblee e convegni;
- di ospitare organismi, associazioni e gruppi che si prefiggono l'educazione, l'istruzione e la cultura.

Art. 3. - Mezzi

Per l'espletamento della sua attività il Centro utilizza l'immobile in Rocca di Papa, acquistato dall'Ente Patrimoniale dell'UCEBI con somme donate a questo scopo. Tale immobile è assegnato al Centro, da parte dell'Ente Patrimoniale in attuazione dei propri fini istituzionali, a titolo gratuito e a tempo indeterminato.

Il Centro si autogestisce finanziariamente attingendo i mezzi per l'ordinaria amministrazione dai proventi della propria attività -esplicita, peraltro, senza fine di lucro- e i mezzi per l'amministrazione straordinaria da elargizioni del Movimento Femminile Evangelico d'Italia, di Chiese, di privati e dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Art. 4. - Organi

Il Centro opera secondo le linee programmatiche dell'Assemblea Nazionale del MFEB e, comunque, come istituzione dell'UCEBI, secondo le direttive dell'Assemblea Generale dell'UCEBI e sotto la responsabilità e il controllo finanziario dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Suoi organi sono:

- 1) il Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista;
- 2) Il Responsabile della gestione.

Art. 5. - Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista

Il Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista:

- sovrintende alla gestione del Centro e ne definisce le linee operative, in armonia con le linee programmatiche fissate dall'Assemblea Nazionale del MFEB e, comunque, secondo le direttive dell'Assemblea Generale dell'UCEBI;
- provvede all'ordinaria amministrazione in forza della delega rilasciata dall'Ente Patrimoniale dell'UCEBI e propone a questo gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari e opportuni;
- nomina il Responsabile della Gestione scegliendo preferibilmente fra gli operatori diaconali dell'UCEBI;
- predispone, con l'assistenza del Responsabile della gestione, i bilanci annui consuntivo e preventivo;
- redige la relazione sull'attività del Centro da presentare all'Assemblea Generale dell'UCEBI;

- cura i rapporti con l'UCEBI, con l'Ente Patrimoniale, con le Chiese e con movimenti e istituzioni religiose e culturali;
 - impartisce al Responsabile della gestione le opportune direttive;
 - propone, su designazione del Responsabile, i dipendenti e i collaboratori volontari.
- Alle riunioni del Comitato Esecutivo del MFEB, che trattano argomenti straordinari inerenti il Centro di Rocca di Papa, è invitato il Presidente dell'UCEBI o persona da lui delegata.

Art. 6 - Compiti del Responsabile

Il Responsabile della gestione attende ai seguenti compiti:

- a) assicura il buon andamento delle attività del Centro e rende operativi i programmi e le direttive del Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista;
- b) cura le opere del Centro e la conservazione dei beni di cui questo usufruisce;
- c) raccoglie le iscrizioni, accoglie gli ospiti e ne cura la sistemazione;
- c) provvede agli approvvigionamenti e alle scorte;
- d) riceve le rette giornaliere, dandone quietanza; esegue i pagamenti, cura la contabilità; deposita le somme raccolte e compie le altre necessarie operazioni bancarie;
- e) dirige e coordina l'attività di collaboratori, dipendenti o volontari;
- f) cura l'archivio.

Art. 7 - Rappresentanza

Nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati, il Centro è rappresentato dal Presidente del Comitato dell'Ente Patrimoniale dell'UCEBI.

Nell'attività di ordinaria amministrazione e nei limiti della delega rilasciatagli dall'Ente Patrimoniale, il Centro è rappresentato dal Responsabile.

Art. 8 - Bilanci

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redatti a norma degli artt. 225 e 226 del Regolamento dell'Unione, sono predisposti dal Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista, che li trasmette per la revisione al Collegio dei revisori dell'UCEBI e per l'approvazione al Comitato dell'Ente Patrimoniale, nel termine di cui all'art. 209 del Regolamento dell'Unione.

Art. 9 - Revisione

La revisione dell'attività del Centro è esercitata dai revisori del Movimento Femminile Evangelico Battista.

Il controllo contabile e finanziario è espletato, conformemente a quanto dispone l'ordinamento battista, dal Collegio dei revisori dell'UCEBI.

Art. 10 - Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'UCEBI. Sulla proposta di modifica deve essere sentito obbligatoriamente il parere del Comitato Esecutivo del Movimento Femminile Evangelico Battista e del Comitato dell'Ente Patrimoniale.

L'Atto è approvato per alzata di mano con 2 contrari

Atto 50/AG/96

Adeguamento delle norme della Legge n. 116/95

L'Assemblea delibera la sostituzione del secondo e terzo comma dell'art. 182 di cui al Titolo 4° Capo 1° del regolamento con i seguenti:

“L’Assemblea provvede con motivata deliberazione, assunta con la maggioranza prevista dall’art. 22 del Patto Costitutivo. Con la medesima deliberazione, l’Assemblea decide anche, su proposta del Comitato dell’Ente Patrimoniale, sui beni che lo stesso deve assegnare alla Chiesa in uso trentennale. Tale assegnazione perde ogni efficacia se la Chiesa cessa di essere membro dell’Unione.”

“Una volta che la costituzione della Chiesa in Ente sia stata approvata dall’Assemblea Generale, il Presidente dell’UCEBI presenta alla competente autorità governativa domanda di riconoscimento giuridico dell’Ente, allegando alla domanda stessa, a norma dell’art. 11.1 dell’Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l’UCEBI, la delibera motivata dell’Assemblea Generale unitamente allo Statuto della Chiesa.”

L’atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 3 astenuti.

Atto 51/AG/96

Deroghe ai requisiti di cui all’art. 178 del regolamento

L’Assemblea delibera l’inserimento del seguente articolo nel Titolo 4° Capo 1° del regolamento:

Art. 186 bis - Deroghe

Ai fini della costituzione in Ente può prescindersi, in via transitoria, dal requisito di cui alla lettera a) dell’art. 178, nei confronti di Chiese che, disponendo di immobili di cui, una volta ottenuta la personalità giuridica, possono acquisire la proprietà, abbiano chiesto a questo fine ai competenti organi statali il riconoscimento della personalità giuridica prima dell’entrata in vigore della legge 12 aprile 1995 n. 116.

Nei confronti delle Chiese medesime, che siano state costituite in Ente, il numero minimo di membri di Chiesa, in deroga all’art. 184, lettera a), è fissato in settanta.

L’atto è stato approvato a maggioranza per alzata di mano con 4 astenuti.

Atto 52/AG/96

Nuova formulazione dell’art. 24 del regolamento

L’Assemblea delibera di sostituire la lettera c) dell’art. 24, di cui al Titolo 2° Capo 1° del regolamento con quanto segue:

c) sia provvisto di adeguata cultura generale e di specifica preparazione teologica, attestata da un titolo accademico o da altro titolo equipollente; sul titolo il Comitato Esecutivo sente il parere del Dipartimento di Teologia.

L’atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 astenuto.

Atto 53/AG/96

Approvazione dell’operato dell’Istituto Taylor

L’Assemblea esamina la relazione dell’Istituto Taylor, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l’operato.

L’atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 7 astenuti.

Atto 54/AG/96

Approvazione dell’operato dello SPAV

L’Assemblea esamina la relazione dello SPAV, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l’operato.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 8 astenuti.

Atto 55/AG/96

Raccomandazione sulla produzione di videocassette

L'Assemblea Generale, cosciente della forza del mezzo televisivo, raccomanda al Comitato Esecutivo di studiare, utilizzando la professionalità dello SPAV. La possibilità di produrre videocassette contenenti brevi messaggi di evangelizzazione e/o di informazione, da inviare alle chiese con l'obiettivo che queste la diffondano attraverso le televisioni locali, unitamente all'inserimento di notizie riguardanti la comunità del luogo.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: favorevoli 62, contrari 8, astenuti 7.

Atto 56/AG/96

Approvazione dell'operato del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa

L'Assemblea esaminata la relazione del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 astenuti.

Atto 57/AG/96

Approvazione dell'operato del Villaggio della Gioventù

L'Assemblea esaminata la relazione del Villaggio della Gioventù, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

L'atto è approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 58/AG/96

Raccomandazione al Comitato del Villaggio della Gioventù

L'Assemblea, nell'intento di ricordare Guido Saccomani che per primo insieme a Berta, sua moglie, diede il via, con tutti i permessi ufficiali, alla costruzione del Villaggio della Gioventù di Santa Severa che ci ospita, contribuendo a formare spiritualmente e umanamente una intera generazione di battisti italiani, raccomanda al Comitato del Villaggio di ricordarlo con una targa oppure intestando a lui una sala del Villaggio.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 2 contrari e 6 astenuti.

Atto 59/AG/96

Dislocazione delle sedi pastorali

L'Assemblea Generale, recepito lo spirito che informa la proposta del Comitato Esecutivo in merito alla dislocazione delle sedi pastorali, considerata non più rinviabile la necessità di procedere ad una più equa e funzionale distribuzione delle forze pastorali tra le chiese aventi parte nell'Unione, approva la seguente proposta:

In mancanza di pastori in numero sufficiente a provvedere ogni Chiesa membro dell'Unione di un proprio pastore, è in facoltà del Comitato Esecutivo di destinare i pastori anziché direttamente alle Chiese, alle Associazioni regionali o di zona.

A tal fine il Comitato Esecutivo predispose e presenta all'Assemblea Generale dell'Unione un piano biennale che prevede:

- a) i criteri per la ripartizione dei pastori tra le Associazioni regionali o di zona, in base a parametri tratti da dati (numero dei membri delle Chiese del territorio, entità delle contribuzioni al piano di cooperazione) del biennio precedente;

- b) il numero dei pastori da assegnare, sulla scorta di tali parametri, a ciascuna Associazione regionale o di zona;
- c) i criteri in base ai quali apportare, in caso di variazione, nel corso del biennio, del numero dei pastori, gli opportuni aggiustamenti;
- d) i criteri in base ai quali effettuare i trasferimenti di pastori che si rendano necessari in esecuzione del piano;
- e) i criteri di massima per la dislocazione delle sedi pastorali.

Il piano viene aggiornato all'occorrenza, su proposta del Comitato Esecutivo, modificato dall'Assemblea Generale dell'Unione ogni biennio.

In conseguenza, tenendo conto delle lettere a, b, d, e, così specifica i criteri da adottare per il prossimo biennio:

- a) la ripartizione dei pastori a livello regionale viene effettuata sulla base del numero complessivo dei membri delle chiese del territorio e sulla base dell'entità delle contribuzioni al piano di cooperazione.
- b) Nel computo del numero dei pastori da assegnare alle singole regioni non si considerano le risorse umane locali, quali:
 - Pastori delle chiese etniche;
 - Pastori in emeritazione;
 - Pastori in servizio di missione interna;
 - Pastori in missione (o destinati a compiri diversi da quelli pastorali a pieno tempo);
 - Pastori e/o predicatori locali.
- c) Qualora il numero dei pastori operanti nell'ambito territoriale di una associazione regionale o di zona risulti superiore a quello ricavato dall'applicazione dei precedenti criteri a e b si procede al trasferimento dei sovrannumerari nel seguente ordine:
 - 1) il pastore disponibile ai sensi dell'art. 34 del Regolamento;
 - 2) candidato pastore in prova;
 - 3) il pastore che opera nella chiesa o nel territorio da maggior tempo, fatto salvo il caso in cui il periodo di servizio che manca alla sua emeritazione sia inferiore a 5 anni.
- d) Nella determinazione della dislocazione delle sedi pastorali si tiene conto dei seguenti elementi:
 - Presenza di pastori e/o predicatori locali;
 - Caratteristiche territoriali quali: isolamento, distanze, collegamenti e trasporti;
 - Presenza nel territorio di chiese MV;
 - Disponibilità di locali di culto e pertinenze di servizio;
 - Presenza di progetti locali di missione interna.

Dall'applicazione dei suddetti criteri risulta il quadro seguente:

Regione/Territorio	n. pastori assegnati
Piemonte	6
Liguria	3
Lombardia	4
Triveneto/Emilia	2
Toscana	3
Lazio Abruzzo	10
Campania/Molise	5
Puglia/Lucania	6
Calabria/Sicilia	3
Sardegna	2

L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di attuare, entro il prossimo biennio, la ripartizione delle forze pastorali sul territorio in base ai dati del quadro sopra riportato, procedendo con gradualità a completare il progetto di dislocazione delle sedi pastorali attraverso la promozione di una ampia riflessione tra le chiese, dalla quale scaturiscano le indicazioni generali da porre alla base del progetto stesso, che dovrà essere presentato alla prossima Assemblea Generale.

L'atto è approvato per alzata di mano con 68 favorevoli, 12 contrari e 13 astenuti.

Atto 60/AG/96

Attuazione del piano di dislocazione delle sedi pastorali

L'Assemblea, nel quadro del progetto di dislocazione dei pastori sul territorio di cui all'atto 59/AG/96,

- 1) sollecita le Associazioni regionali e di zona ad organizzarsi per la formazione di ministeri specifici che siano di sostegno al lavoro del gruppo dei pastori/e in zona, in particolare curando lo sviluppo e la disponibilità in seno alle chiese di predicatori, visitatori, monitori, animatori evangelisti;
- 2) invita il collegio pastorale a indire un incontro di tutti i ministri con cura di chiesa al fine di una attenta e consapevole riflessione comune sulle motivazioni e sulle modalità di un lavoro pastorale svolto in équipe;
- 3) dà mandato al Comitato Esecutivo di avviare uno o più progetti pilota là dove le chiese e le loro Associazioni si dichiarino pronte e lo richiedano, in vista di una possibile estensione di questa prospettiva di lavoro all'intera Unione.

Inoltre, invita tutte le chiese e le Associazioni regionali e di zona a discutere il progetto di cui all'atto 59/AG/96 inviando pareri motivati al Comitato Esecutivo riguardo i successivi piani biennali come dall'atto citato.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 4 contrari e 2 astenuti.

Atto 61/AG/96

Integrazione delle norme relative ai rapporti fra Ente Patrimoniale ed Istituzioni

L'Assemblea delibera quanto segue, in deroga a quanto prescrivono in merito gli statuti delle singole istituzioni:

“Il Presidente dell'Ente Patrimoniale ha facoltà in ogni momento di annullare o modificare decisioni o di impedire comportamenti dei Comitati o dei Direttori nei quali ravvisi violazioni degli obblighi ovvero pregiudizi di natura economica, amministrativa, civile e penale di cui in base alle leggi vigenti è chiamato a rispondere l'Ente Patrimoniale.

Qualora, in presenza di crisi finanziarie o di altra natura, il Comitato dell'Ente Patrimoniale lo ritenga necessario, può deliberare di assumere la gestione diretta dell'Istituzione, come previsto dallo Statuto dell'Ente, affidandola ad un commissario o ad una commissione straordinaria di sua fiducia.

I Direttori delle Istituzioni sono nominati dal Comitato dell'Ente Patrimoniale e ad esso rispondono del loro operato.

L'atto è approvato per alzata di mano con 64 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti.

Atto 62/AG/96

Costituzione dell'ente ecclesiastico “Chiesa Evangelica Battista di Trastevere”

L'Assemblea,

- vista la richiesta della Chiesa Evangelica Battista di Roma Trastevere in data 13.03.96;
- sentito il parere del CE espresso con l'atto 415/CE/96;

- verificata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 22 del Patto Costitutivo, dell'art. 178 e dell'art. 186 bis del regolamento e verificata la piena ed espressa accettazione delle norme relative agli enti ecclesiastici contenute nel Titolo IV, artt. dal 177 al 186 bis del Regolamento;
- per consentire alla Chiesa evangelica battista di Roma Trastevere di continuare e potenziare la sua opera di testimonianza evangelica e, in armonia con la tradizione ecclesiologica battista, per favorirne l'autonomia anche negli aspetti patrimoniali e giuridici;
- ai sensi dell'art. 22 del Patto Costitutivo costituisce l'Ente ecclesiastico "Chiesa evangelica battista di Trastevere" con sede in Roma, via della Lungaretta 124, e ne approva il relativo statuto;
- dà mandato al Presidente dell'UCEBI di procedere agli adempimenti prescritti dall'art. 11 dell'Intesa fra la Repubblica italiana e l'UCEBI, approvata con legge 12 aprile 1995 n. 116.

La votazione per alzata di mano ha dato il seguente risultato: aventi diritto 114, quorum 76, votanti 80, favorevoli 76, contrari 2 e astenuti 2.

Atto 63/AG/96

Approvazione degli atti del 22 Giugno 1996

L'Assemblea approva gli atti dal n. 48 al 62 relativi al giorno 22 Giugno 1996.

L'atto è approvato per alzata di mano all'unanimità.

Atto 64/AG/96

Approvazione dell'operato di Villa Grazialma

L'Assemblea, esaminata la relazione di Villa Grazialma, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 3 astenuti.

Atto 65/AG/96

Approvazione dell'operato del Centro Filadelfia

L'Assemblea, esaminata la relazione del Centro Filadelfia, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 6 astenuti.

Atto 66/AG/96

Elezione del Collegio degli Anziani

L'Assemblea elegge quali membri del Collegio degli Anziani: P. Bensi (Presidente), F. Scaramuccia, M. L. Moore, E. Girolami, A. Naselli (membri).

La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: votanti 76, nessuna scheda bianca, nessuna scheda nulla. Hanno ricevuto voti: P. Bensi 63, F. Scaramuccia 63, M. L. Moore 50, E. Girolami 44, A. Naselli 39, G. Innocenti 20, M. Foligno 34, A. Chiarelli 18, S. Nicoloso 1, S. Giordani 1, R. Volpe 1.

Atto 67/AG/96

Approvazione dell'operato del Campo Sardegna

L'Assemblea, esaminata la relazione del Campo Sardegna, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva l'operato.

L'atto è approvato all'unanimità per alzata di mano.

Atto 68/AG/96

Modifiche al regolamento: Collegamenti fra le Chiese

L'Assemblea approva la nuova stesura dell'art. 12, di cui al Titolo 1° Capo 3° del regolamento nella seguente formulazione:

Art. 12 - Collegamenti

Le Chiese membro dell'Unione sono libere, nella loro autonomia, di collegarsi tra loro per il raggiungimento di finalità comuni.

Le forme di collegamento che l'Unione riconosce sono:

- a) i coordinamenti locali;
- b) le associazioni regionali o di zona.

I coordinamenti e le associazioni regionali o di zona trasmettono all'Unione i documenti relativi alla loro costituzione e le informazioni sui loro programmi operativi.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 astenuto.

Atto 69/AG/96

Modifiche al regolamento: Coordinamenti locali

L'Assemblea approva l'inserimento nel Titolo 1° Capo 3° del regolamento dell'art. 12 bis nella seguente formulazione:

Art. 12 bis - Coordinamenti locali

Formano un coordinamento locale due o più Chiese che si collegano per svolgere in comune determinate attività o per usufruire in comune dei servizi (anche pastorali) assicurati dall'Unione.

I coordinamenti locali sono retti dagli accordi tra le Chiese partecipanti.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 2 astenuti.

Atto 70/AG/96

Modifiche al regolamento: Associazioni regionali o di zona

L'Assemblea approva l'inserimento nel Titolo 1° Capo 3° del regolamento dell'art. 12 ter nella seguente formulazione:

Art. 12 ter - Associazioni regionali o di zona

Mediante le Associazioni regionali o di zona le Chiese di una regione o di diversa altra zona si collegano stabilmente tra di loro al fine di:

- a) potenziare l'opera di evangelizzazione e di testimonianza nel territorio;
- b) stimolare la comunione fraterna e l'aiuto reciproco;
- c) assistere le Chiese associate;
- d) approvare piani di distribuzione di cura pastorale e di servizi diaconali fra le chiese associate;
- e) favorire e coordinare la cura della diaspora;
- f) collaborare alle istituzioni diaconali operanti nel territorio;
- g) organizzare incontri, convegni, attività comuni;
- h) rappresentare all'UCEBI le istanze comuni delle chiese del territorio;
- i) perseguire altre finalità comuni.

Le Associazioni collaborano all'attuazione dei programmi complessivi dell'Unione nell'ambito della regione o della zona.

Esse possono essere, con il loro consenso, dirette destinatarie di pastori o operatori diaconali.

L'adesione all'Associazione da parte delle Chiese del territorio è libera.

Nel costituire l'Associazione, le Chiese approvano uno Statuto che indica i fini dell'Associazione, la sua organizzazione, i suoi organi, i rapporti fra le Chiese del territorio e gli impegni che queste assumono associandosi.

6. Lo Statuto non può contenere disposizioni in contrasto con l'Ordinamento dell'UCEBI.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 2 astenuti.

Atto 71/AG/96

Elezione del Collegio dei Revisori

L'Assemblea elegge quali membri del Collegio dei Revisori: S. Meloni (Presidente), F. Battista, E. De Robertis, S. Nicoloso, S. Giordani (membri).

La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: votanti 77, bianche 1, nessuna scheda nulla. Hanno ricevuto voti:

S. Meloni 72, F. Battista 59, E. De Robertis 58, S. Nicoloso 56, S. Giordani 54, M. Scalera 29, G. Barilà 18, R. Volpe 1.

Atto 72/AG/96

Modifiche al regolamento: Chiese collegate per la cura pastorale

L'Assemblea approva l'inserimento nel Titolo 1° Capo 3° del regolamento dell'art. 12 quater nella seguente formulazione:

Art. 12 quater - Chiese collegate per la cura pastorale

In mancanza di pastori in numero sufficiente a provvedere di cura pastorale tutte le Chiese, il C.E. invita le Chiese sprovviste di pastori a collegarsi con altra o altre viciniori per usufruire di cura pastorale congiunta.

Se alcuna delle Chiese che si collegano è già provvista di pastore, questi assume la cura delle Chiese collegate in base ad un piano di lavoro che sottopone all'approvazione di queste.

Se occorre scegliere il pastore, la preferenza di cui all'art. 13, 1° comma Reg. è espressa in conformità degli accordi fra le Chiese collegate, le quali sono impegnate a ricercare il comune consenso anche in ordine alla riconferma del pastore e in tutti i casi in cui il presente Regolamento o la prassi richiedano il fattivo concorso, l'assenso, l'autorizzazione o il parere della Chiesa.

Le Chiese che usufruiscono della medesima cura pastorale sono solidalmente tenute - salva ripartizione fra loro - a rimborsare al pastore le spese di trasferimento di cui all'art. 39 Reg. e le spese sostenute dal pastore per l'esercizio del ministero.

A comporre eventuali divergenze che insorgano tra Chiese collegate provvede l'Associazione regionale o di zona cui le Chiese appartengono. Se queste non appartengono tutte alla medesima associazione o se le divergenze insorgono tra Chiese e pastore, provvede il C.E. Avverso i provvedimenti dell'Associazione o del C.E. è ammesso il ricorso al Collegio degli anziani ad istanza di una delle Chiese o del pastore interessati.

La durata del ministero pastorale agli effetti degli artt. 15 e 35 Reg., se non è uguale per tutte le Chiese collegate, è computata con riferimento alla durata presso la Chiesa collegata, in cui ha avuto inizio il ministero.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 2 astenuti.

Atto 73/AG/96

Modifiche al regolamento: Pastori destinati ad associazioni regionali o di zona

L'Assemblea approva l'inserimento nel Titolo 2° Capo 1° del regolamento dell'art. 33 bis nella seguente formulazione:

Art. 33 bis - Pastori destinati ad Associazione regionale o di zona

Se i collegamenti di cui all'articolo 12 quater non si effettuano o risultano insufficienti alla provvista delle Chiese, è in facoltà del C.E., tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità, di destinare alle associazioni regionali o di zona, nel cui

ambito restino Chiese sprovviste di cura pastorale, uno o più pastori disponibili a norma dell'art. 34 Reg. e/o altri pastori che esprimano il loro gradimento.

La destinazione avviene in base alla preferenza che l'Associazione destinataria, sentite le Chiese interessate, manifesta e previa designazione, da parte dell'Associazione, del campo di lavoro da assegnare al pastore o al gruppo di pastori.

La cura pastorale, se comprende più Chiese, si svolge secondo un piano di lavoro predisposto dal pastore o gruppo di pastori e approvato dalle Chiese interessate o, in caso di disaccordo tra queste, dall'Associazione.

Sentite le Chiese interessate, l'Associazione destinataria provvede alla riconferma del pastore e presta, per conto di esse, l'assenso, l'autorizzazione o il parere ogni qualvolta il presente Regolamento o la prassi li richiedono.

Al rimborso delle spese di trasferimento di cui all'art. 39 Reg., delle spese sostenute dal pastore per l'esercizio del ministero, sono tenuti solidalmente l'Associazione destinataria e le Chiese che il pastore ha in cura, salva ripartizione tra queste ultime.

A comporre eventuali divergenze che insorgano tra le Chiese provvede l'Associazione; e se le divergenze insorgano tra Chiese e pastore o tra Associazione e pastore provvede il C.E. Avverso i provvedimenti dell'Associazione o del C.E. è ammesso ricorso al Collegio degli Anziani, ad istanza dell'Associazione, delle chiese o del pastore interessato.

La durata del ministero pastorale, agli effetti degli artt. 15 e 35 del Regolamento è computata in base alla durata di destinazione all'Associazione.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 1 contrario e 3 astenuti.

Atto 74/AG/96

Modifiche al regolamento: Cura pastorale di gruppo

L'Assemblea approva l'inserimento nel Titolo 2° Capo 1° del regolamento dell'art. 33 ter nella seguente formulazione:

Art. 33 ter - Cura pastorale di gruppo

Più pastori insieme destinati alla cura di una o più Chiese, ad una Associazione regionale o di zona si propongono come gruppo pastorale. Essi sono tenuti a coordinare il loro impegno in vista della più proficua comune opera pastorale, a ricercare l'accordo nella distribuzione dei compiti, nella formazione di un piano di lavoro e in quanto altro occorra per l'armonioso svolgimento del comune ministero.

Le divergenze interne sono composte dal Consiglio del Collegio pastorale, ad istanza di ciascuno dei pastori del gruppo.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 2 astenuti.

Atto 75/AG/96

Modifiche al regolamento: Residenza per i pastori con cura di più chiese

L'Assemblea approva la seguente aggiunta al primo comma dell'art. 37, di cui al Titolo 2° Capo 1° del regolamento:

Art. 37 - Obbligo di residenza

In caso di cura di più Chiese o di destinazione ad un'Associazione regionale o di zona, il luogo di residenza è deciso dal Comitato Esecutivo, sentito il pastore e le Chiese interessate o l'Associazione interessata.

L'atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 3 astenuti.

Atto 76/AG/96

Modifiche al regolamento: possibilità di destinazione degli operatori diaconali alle associazioni regionali

L'Assemblea delibera di modificare gli artt. 53 - 1° e 2° comma, 53 - 1° comma, 57 - 1° e 2° comma, 60 - 1° comma e 61, di cui al Titolo 2° Capo 2° del regolamento nel

senso che dopo “organismo operativo” sono inserite le parole “associazione regionale o di zona” precedute, secondo i casi, dall’articolo “la” o dalle preposizioni “della”, “alla”, “dalla”.

L’atto è approvato per alzata di mano a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Atto 77/AG/96

Modifiche al regolamento: deroghe ai requisiti per l’ammissione al ruolo diaconale

L’Assemblea delibera di aggiungere all’art. 48 di cui al Titolo 2° Capo 2° del regolamento dopo la lettera d), il seguente comma:

Per l’espletamento di mansioni che non richiedono particolare preparazione teologica, è in facoltà del Comitato Esecutivo di ammettere al ruolo diaconale, con provvedimento motivato, personale che sia in possesso dei soli requisiti di cui alle precedenti lettere a) c) e d) valutando, in relazione alla storia personale dei candidati stessi, l’opportunità o meno di attivare le procedure del successivo art. 49.

L’atto è approvato per alzata di mano all’unanimità.

Atto 78/AG/96

Elezione della Commissione per le Elezioni

L’Assemblea elegge quali membri della Commissione per le Elezioni:

E. Arcidiacono (presidente), C. Lucarini, D. Miraglia (membri).

La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: votanti 74, schede bianche 1, schede nulle 2. Hanno ricevuto voti: E. Arcidiacono 67, C. Lucarini 41, D. Miraglia 38, M. Torracca 21, D. Castellano 20, R. Volpe 1.

Atto 79/AG/96

Assemblea Ecumenica di Graz

L’Assemblea , in vista della seconda Assemblea ecumenica europea su “Riconciliazione – dono di Dio e fonte di vita nuova” (Graz, Austria, giugno 1997) invita le chiese

- a cogliere segni e a realizzare gesti concreti di riconciliazione sia in collaborazione con chiese di diversa confessione, sia al proprio interno;
- a mettere in rete le loro esperienze, attraverso la “Commissione Graz” della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia:
incoraggia,

poiché l’Assemblea ecumenica non è riservata ai soli delegati ufficiali, la partecipazione diretta a Graz di gruppi locali, giovani e donne.

Raccomanda al Comitato esecutivo

Di contribuire alla promozione di un incontro tra le delegate e i delegati di tutte le chiese italiane che parteciperanno a Graz, prima dell’Assemblea stessa.

L’atto è approvato all’unanimità per alzata di mano.

Atto 80/AG/96

Linee di indirizzo economico e patrimoniale

L’Assemblea richiama all’attenzione del Comitato Esecutivo e delle chiese la portata delle sollecitazioni e delle sfide che la nostra epoca pone alla testimonianza evangelica e alla vita delle nostre comunità, nonché le grandi opportunità di evangelizzazione che ne scaturiscono.

Impegna il Comitato Esecutivo a compiere tutti gli atti e i passi necessari, e le chiese a cooperare solidalmente, affinché il pareggio di bilancio, auspicato nell’atto 29/AG/96, sia perseguito senza ridurre la presenza, il lavoro e la testimonianza dei credenti battisti nel nostro paese, bensì attraverso l’aumento delle risorse e delle

entrate derivanti dal Piano di cooperazione e dell'oculata amministrazione del patrimonio immobiliare.

A tale scopo l'Assemblea ritiene opportuno esortare caldamente:

- il Comitato Esecutivo ad adoprarsi, con ogni possibile sforzo, al fine di informare in modo esauriente e ricorrente le chiese del proprio operato e delle proprie scelte, in relazione agli indirizzi generali dell'Unione; in particolare si invitano le chiese a sostenere gli sforzi del Comitato Esecutivo tesi a valorizzare il patrimonio e a razionalizzarne l'uso, nello spirito di una equa e proficua distribuzione delle risorse, rinunciando a visioni localistiche non in sintonia con gli indirizzi e gli obiettivi generali.

L'atto è approvato per alzata di mano con 34 favorevoli, 9 contrari, 3 astenuti.

Atto 81/AG/96

Scuola statale e privata

L'Assemblea esprime la propria contrarietà all'equiparazione, ventilata da più parti, della scuola privata a quella statale, anche sul piano dei finanziamenti.

Ritiene infatti che ciò, oltre che configurare una violazione della Costituzione, dequalifichi ulteriormente la scuola statale a vantaggio di enti, spesso finalizzati al mero conseguimento di titoli di studio e che, in ogni caso, non offrono i requisiti del pluralismo e dell'apertura culturale. Sulla base di questo convincimento, l'Assemblea esorta:

1. Il CE a farsi promotore, in collegamento con le strutture BMV, la FCEI e quanti altri siano a ciò interessati, di iniziative tese a riaffermare i valori della laicità e della democrazia.
2. Tutte le chiese dell'UCEBI ad attivarsi, assieme ad altre istanze culturali, politiche e sociali, in difesa della aconfessionalità delle istituzioni educative e formative pubbliche, già vulnerata dalla presenza curricolare dell'IRC (insegnamento della religione cattolica) nella scuola di stato, in evidente contraddizione con lo sviluppo di una società multietnica e multireligiosa.

L'atto è approvato a maggioranza per alzata di mano con 1 astenuto.

Atto 82/AG/96

Approvazione degli atti del 23 giugno 1996

L'Assemblea approva gli atti dal 63 all'81 del 23 giugno 1996.

L'atto è approvato per alzata di mano all'unanimità.

Atto 83/AG/96

Chiusura dell'Assemblea

Alle ore 11,55 del 23.6.96 il presidente, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori per quanto riguarda la discussione.

L'Assemblea è chiusa con il successivo culto di Santa Cena, presieduto dal presidente e vicepresidente dell'Assemblea stessa.